



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 19 febbraio 2004

Protocollo 470

COMUNICATO STAMPA

REGIME DELLE ACCISE IN ALCUNI CASI DI TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI PETROLIFERI

La circolare n. 7/D emanata dall'Agenzia delle Dogane, regola da un punto di vista fiscale, le operazioni di bunkeraggio effettuate da soggetti non proprietari di deposito fiscale, a prescindere dalle condizioni contrattuali stabilite tra le parti e relative alle modalità di consegna.

L'ipotesi disciplinata si fonda sul presupposto che il soggetto responsabile del pagamento delle accise non è il proprietario della merce, ma il depositario, la persona cioè che possiede il prodotto petrolifero in regime sospensivo e che cura con l'emissione e l'accertamento del DAA - cioè il documento amministrativo di accompagnamento delle accise - la spedizione della merce fino all'imbarco.

Tale distinzione tra soggetto proprietario della merce e soggetto a cui fanno capo gli obblighi tributari relativi alle suddette operazioni, rende possibile l'effettuazione della cessione di prodotti petroliferi in sospensione d'imposta anche nel caso in cui la fornitura dal deposito fiscale viene effettuata tramite un intermediario.